

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della Legge 18.02.1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Viste la nota prot. n. 3276 del 07.09.2011 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 5.09.2011;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea indetta dalle OO.SS. USB e CGIL, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. 1453 del 22 settembre 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lodi dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del 5 settembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 ottobre 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A13520

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

REGOLAMENTO 10 ottobre 2011.

Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito denominata Autorità, per migliorare la qualità dei propri atti, utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare anticipatamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;

Visto il Regolamento di organizzazione sul funzionamento dell'Autorità approvato in data 6 aprile 2011;

Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità approvato in data 16 febbraio 2010;

Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'adozione di un regolamento disciplinante le modalità di svolgimento delle consultazioni volte alla definizione di atti di regolazione dell'Autorità

EMANA
il seguente Regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle consultazioni volte all'adozione di atti regolatori di competenza dell'Autorità, quali determinazioni, atti di segnalazione, bandi tipo e linee guida, e delle audizioni periodiche degli operatori del mercato.



Art. 2.

Avvio del procedimento

1. L'Autorità, al fine di migliorare la qualità dei propri atti regolatori e valutarne preventivamente l'impatto sul mercato, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.

2. La deliberazione di avvio della procedura di consultazione è adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente.

3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal Consiglio, contenente:

a) gli elementi essenziali del progetto di atto di regolazione;

b) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

c) le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di urgenza;

d) eventualmente un progetto di atto di regolazione.

4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it).

Art. 3.

Audizioni in Consiglio

1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.

2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.

3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua sulla base, fra l'altro, delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta può essere accolta dall'Autorità, ove ne sussistano le condizioni.

4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresì presentare contributi ed osservazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sarà fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.

5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorità.

6. L'attività di verbalizzazione e le altre operazioni correnti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio.

Art. 4.

Consultazioni on-line

1. Su espressa indicazione del Consiglio può essere altresì avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line.

2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate.

Art. 5.

Tavoli Tecnici

1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, può deliberare la costituzione e la composizione, senza carattere stabile, di tavoli tecnici di consultazioni espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici e delle società di attestazione, ovvero delle pubbliche amministrazioni.

2. I tavoli tecnici di consultazione, privi di carattere stabile, sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. Il Consiglio ne determina la durata nell'atto di costituzione.

3. Il tavolo tecnico è convocato su impulso del Consigliere relatore o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio competente.

4. I tavoli tecnici permanenti esistenti sono aboliti.

Art. 6.

Audizioni periodiche

1. L'Autorità convoca, con cadenza di norma annuale, i rappresentanti delle associazioni delle imprese e delle stazioni appaltanti, in audizione congiunta o in audizioni



separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte particolarmente rilevanti concernenti la disciplina ed il mercato dei contratti pubblici. Alle audizioni possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione, le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicata, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'audizione, sul sito internet dell'Autorità.

3. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato.

4. L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione.

5. I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

6. L'audizione è pubblica. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente f.f.: SANOTORO

Il relatore: CALANDRA

Depositato presso la segreteria del consiglio in data 10 ottobre 2011

Il segretario: ESPOSITO

11A13418

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 18 luglio 2011.

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto 2010. (Deliberazione n. 10/AUT/2011/INPR).

In Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 18 luglio 2011;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Udito, nell'adunanza del 18 luglio 2011, il relatore presidente di sezione Mario Giulio Cesare Sancetta;

Delibera

di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida, il relativo questionario ed i criteri cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Le Sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione, unitamente alle linee guida ed al questionario allegati, per i conseguenti adempimenti.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 18 luglio 2011.

Roma, 18 luglio 2011

Il presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: SANCETTA

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) PER I COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010.

1. Le disposizioni dall'art. 1, comma 170, della legge finanziaria 2006, contemplano la verifica dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale, nel quadro di un controllo di carattere collaborativo.

Tale controllo si riconduce alla esigenza di disporre di strumenti utili per assicurare che le misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, posti dalla legge di stabilità e dalle altre norme di coordinamento finanziario, vengano effettivamente attuate da parte delle Regioni ed anche dagli enti del servizio sanitario stesso.

